Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 118° — Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 10 marzo 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1976

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 67 DEL 10 MARZO 1977:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 13: **Banco di Sardegna, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Sassari:** Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1977. — **Banco di Sardegna, sezione autonoma credito fondiario, in Sassari:** Estrazione di cartelle fondiarie sorteggiate il 15 febbraio 1977. — **Rizzoli editore, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1977. — **Fonderie acciai speciali San Giacomo, società per azioni, in Cura Carpignano (Pavia):** Obbligazioni « Prestito obbligazionario 8% » sorteggiate il 13 gennaio 1977. — **Fonderie acciai speciali San Giacomo, società per azioni, in Cura Carpignano (Pavia):** Obbligazioni « Prestito obbligazionario 5% » sorteggiate il 13 gennaio 1977. — **Setificio Castelletto Ticino, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 gennaio 1977. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni sorteggiate il 15 febbraio 1977. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni sorteggiate precedentemente ed ancora non presentate per il rimborso. — **SNIA Viscosa - Società nazionale industria applicazioni Viscosa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 5,50% - 1960-1981 » sorteggiate il 24 febbraio 1977. — **SNIA Viscosa - Società nazionale industria applicazioni Viscosa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 5,50% - 1962-1979 » sorteggiate il 24 febbraio 1977. — **Allevamenti zootecnici Garzigliana, società per azioni, in Garzigliana:** Obbligazioni sorteggiate il 24 febbraio 1977. — **Italcementi, fabbriche riunite cemento, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni « 1960 - 5,50% » sorteggiate il 24 febbraio 1977. — **Italcementi, fabbriche riunite cemento, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni « 1962 - 5,50% » sorteggiate il 24 febbraio 1977. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 20 gennaio 1977. — **ENI - Ente nazionale idrocarburi, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 2 marzo 1977. — **OMSA, società per azioni, in Faenza:** Obbligazioni sorteggiate il 9 giugno 1976. — **SAOM-SIDAC, società per azioni, in Forlì:** Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1976. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni « IRI 6% - 1964-1982 » sorteggiate il 22 febbraio 1977. — **Boero Bartolomeo, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate l'8 febbraio 1977 (repertorio numero 88288/16662). — **Boero Bartolomeo, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate l'8 febbraio 1977 (repertorio n. 88286/16660). — **Boero Bartolomeo, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate l'8 febbraio 1977 (repertorio n. 88287/16661). — **Navalcavi, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 26 febbraio 1976. — **Navalcavi, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1976 (repertorio n. 86385/16217). — **Navalcavi, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1976 (repertorio n. 86386/16218). — **Istituto di credito fondiario della Toscana e sezione opere pubbliche, in Firenze:** Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate l'11 febbraio 1977. — **Cassa di risparmio in Bologna, sezione autonoma opere pubbliche:** Errata-corrige. — **Cassa di risparmio in Bologna, credito fondiario:** Errata-corrige.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 14: **Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, in Torino:** Estrazione delle cartelle fondiarie e delle obbligazioni fondiarie, agrarie, opere pubbliche, sorteggiate nei mesi di gennaio e febbraio 1977.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1976, n. **1017**.

Assegnazione di tre posti di tecnico laureato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare la tabella *B* annessa alla legge stessa;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Considerato che con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975 si è provveduto, tra l'altro, a determinare, per l'anno 1976, l'incremento dei posti della carriera direttiva dei tecnici laureati degli istituti scientifici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, conformemente a quanto previsto dal citato art. 8;

Considerato, altresì, che per l'anno 1976 l'incremento dei posti di tecnico laureato ammonta complessivamente a duecentotredici unità e che, operata la riserva di cui al quinto comma dell'art. 8 del suddetto decreto-legge n. 580/1973, i posti di tecnico laureato da conferire per pubblici concorsi risultano essere centosei unità;

Considerato che con precedente provvedimento si è provveduto ad assegnare uno dei suddetti centosei posti di tecnico laureato;

Valutato ogni opportuno elemento in ordine alle esigenze di funzionamento e alle necessità scientifico-didattiche dei sottoindicati istituti;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare altri tre dei residui centocinque posti di tecnico laureato;

Sulla motivata proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Tre dei centocinque posti di tecnico laureato indicati nelle premesse, sono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI	Numero dei posti
Facoltà di lettere e filosofia:	
Istituto di storia moderna	1
UNIVERSITÀ DI NAPOLI	
Facoltà di giurisprudenza:	
Istituto di filosofia del diritto	1
UNIVERSITÀ DI ROMA	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
Istituto di clinica medica II	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1977
Registro n. 22 Istruzione, foglio n. 239

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1976, n. **1018.**

Assegnazione di quattordici posti di tecnico laureato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare la tabella *B* annessa alla legge stessa;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Considerato che con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975 si è provveduto, tra l'altro, a determinare, per l'anno 1976, l'incremento dei posti della carriera direttiva dei tecnici laureati degli istituti scientifici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, conformemente a quanto previsto dal citato art. 8;

Considerato, altresì, che per l'anno 1976 l'incremento dei posti di tecnico laureato ammonta complessivamente a duecentotredici unità e che, operata la riserva di cui al quinto comma dell'art. 8 del suddetto decreto-legge n. 580/1973, i posti di tecnico laureato da conferire per pubblici concorsi risultano essere di centosei unità;

Considerato che con precedenti provvedimenti si è provveduto ad assegnare venti dei suddetti centosei posti di tecnico laureato;

Valutato ogni opportuno elemento in ordine alle esigenze di funzionamento e alle necessità scientifico-didattiche dei sottoindicati istituti;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare quattordici dei residui ottantasei posti di tecnico laureato;

Sulla motivata proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Quattordici degli ottantasei posti di tecnico laureato indicati nelle premesse, sono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA	Numero dei posti
Facoltà di medicina e chirurgia:	
Istituto di patologia generale	1
Istituto di clinica chirurgica e cardiochirurgia	1
UNIVERSITÀ DI PALERMO	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
Istituto di clinica tisiologica e malattie dell'apparato respiratorio (per la cattedra di fisiopatologia respiratoria)	1
UNIVERSITÀ DI PERUGIA	
Facoltà di scienze politiche:	
Istituto di studi giuridici	1
UNIVERSITÀ DI PISA	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
Istituto di clinica otorinolaringologica (per il centro di audiofonologia)	1
UNIVERSITÀ DI ROMA	
Facoltà di lettere e filosofia:	
Istituto di etruscologia	1
Facoltà di medicina e chirurgia:	
Istituto di terza clinica chirurgica (per la cattedra di chirurgia geriatrica)	1
Istituto di fisiologia umana (per la cattedra di fisica)	1
Istituto di anatomia patologica (per la cattedra di tecnica e diagnostica istopatologica)	1
Istituto di seconda clinica medica (per il reparto radiologico)	1
Istituto di patologia generale (per la seconda cattedra)	1
Istituto di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso	1
Facoltà di architettura:	
Istituto di tecnica delle costruzioni	1
UNIVERSITÀ DI TRIESTE	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
Istituto di anatomia e istologia patologica	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1977
Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1977.

Revoca della nomina ad agente di cambio presso la borsa valori di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente dlla Repubblica 28 agosto 1976, registrato alla Corte di conti, addì 22 settembre 1976, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 216, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 276 del 15 ottobre 1976, con il quale il dott. Giacomo Martini venne nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Venezia;

Vista la dichiarazione in data 26 novembre 1976, con la quale il dott. Giacomo Martini ha rinunciato alla nomina ad agente di cambio presso la borsa valori di Venezia;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' revocata la nomina ad agente di cambio presso la borsa valori di Venezia del dott. Giacomo Martini, che ha dichiarato di rinunciare alla nomina stessa.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1977

LEONE

STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1977
Registro n. 5 *Tesoro, foglio n.* 149

(2422)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1977.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1948, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 221, con il quale il dott. Giovanni Battista Aldo Leandro Boero fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Genova;

Visto il decreto presidenziale 25 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1975, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 50, con il quale il dottor Giovanni Battista Aldo Leandro Boero è stato collocato nella posizione di fuori ruolo con decorrenza 15 settembre 1974;

Vista la dichiarazione in data 25 agosto 1976, con la quale il predetto dott. Giovanni Battista Aldo Leandro Boero ha presentato le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Genova;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni di cui sopra espressi dall'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Genova, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni presentate dal dott. Giovanni Battista Aldo Leandro Boero dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Genova, a decorrere dal 20 settembre 1976.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1977

LEONE

STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1977
Registro n. 5 *Tesoro, foglio n.* 145

(2424)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1977.

Revoca della nomina ad agente di cambio presso la borsa valori di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1976, registro n. 25 Tesoro, foglio numero 229, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 287 del 27 ottobre 1976, con il quale il dott. Giacomo Martini e il dott. Roberto Rampini sono stati nominati agenti di cambio presso la borsa valori di Firenze;

Vista la dichiarazione rispettivamente in data 3 dicembre 1976 e 30 novembre 1976, con le quali il dottor Giacomo Martini e il dott. Roberto Rampini hanno rinunciato alla nomina ad agente di cambio presso la borsa valori di Firenze;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' revocata la nomina ad agente di cambio presso la borsa valori di Firenze del dott. Giacomo Martini e del dott. Roberto Rampini che hanno dichiarato di rinunciare alla nomina stessa.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1977

LEONE

STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1977
Registro n. 5 *Tesoro, foglio n.* 148

(2423)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 febbraio 1977.

Convocazione della Conferenza nazionale della cooperazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuta l'opportunità di convocare una Conferenza nazionale della cooperazione allo scopo di svolgere, sulla base delle esperienze acquisite e delle proposte delle parti sociali interessate, un'ampia analisi del fenomeno cooperativo con particolare riguardo ai rapporti tra la cooperazione italiana e la realtà economica e sociale del Paese, nonchè l'elaborazione di una strategia per lo sviluppo della cooperazione con riferimento anche alle prospettive del movimento cooperativo in campo nazionale ed internazionale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la Conferenza nazionale della cooperazione che avrà luogo in Roma dal 27 al 30 aprile 1977.

Art. 2.

Per il coordinamento dei lavori della Conferenza è costituito un comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e così composto: Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, vice presidente; Ministri per gli affari esteri, per il bilancio e la programmazione economica, per le regioni, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per la marina mercantile, per il turismo e lo spettacolo e per il commercio con l'estero, *componenti*.

Art. 3.

La Conferenza è organizzata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la collaborazione delle associazioni nazionali di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute.

Art. 4.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nominerà con proprio decreto un comitato organizzativo, presieduto dal sottosegretario delegato per i problemi della cooperazione, ed il segretario generale della Conferenza.

Roma, addì 21 febbraio 1977

Il Presidente: ANDREOTTI

(2455)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1977.

Sostituzione di un membro effettivo del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 66 e 67 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che hanno previsto la costituzione dei collegi consultivi compartimentali dei periti doganali;

Visto l'art. 6 del decreto ministeriale 5 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1976, registro n. 27 Finanze, foglio n. 382, con il quale l'ing. *Mario Bassi venne nominato*, su terna designata dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano, membro effettivo del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Milano, per il quadriennio 5 maggio 1976 - 4 maggio 1980;

Vista la nota n. 10408 del 22 novembre 1976, con la quale il compartimento doganale di Milano ha comunicato che l'ing. Mario Bassi è deceduto e, pertanto, occorre procedere alla sua sostituzione con la nomina di un *altro membro effettivo*;

Vista la nota della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano n. 72046 in data 27 settembre 1976, relativa all'aggiornamento della terna prevista dall'art. 67, terzo comma, del suindicato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Considerato che con la suindicata nota n. 10408 il capo del compartimento doganale di Milano ha proposto il dott. Leonardo Pepe, quale membro effettivo, in sostituzione dell'ing. Mario Bassi;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Leonardo Pepe, scelto su terna designata dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano, è chiamato a far parte del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Milano, per il restante periodo del quadriennio 5 maggio 1976 - 4 maggio 1980, in qualità di membro effettivo, in sostituzione dell'ing. Mario Bassi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1977
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 216

(2223)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1977.

Accertamento della variazione percentuale dell'indice del costo della vita ai fini dell'applicazione della disciplina sulla perequazione automatica delle pensioni erogate dal fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento della professione di spedizioniere doganale e l'istituzione dell'albo professionale e del fondo previdenziale e assistenziale a favore degli spedizionieri doganali;

Vista la legge 4 marzo 1969, n. 88, con la quale viene modificato l'art. 15 della citata legge 22 dicembre 1960, n. 1612;

Visti gli articoli 31 e 40 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973, i quali prevedono le modalità per gli aumenti delle pensioni degli spedizionieri doganali in relazione all'aumento dell'indice del costo della vita;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 31 marzo 1976;

Considerato che l'indice del costo della vita, confrontando i periodi compresi rispettivamente tra i mesi di luglio 1974 e giugno 1975 e i mesi di luglio 1975 e giugno 1976, è aumentato della misura del 13,9 per cento;

Ritenuto che tale indice medio di aumento del costo della vita risulta confermato con nota n. 3/9PS-31111/SPD-L-3 del 26 ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1977 le pensioni erogate dal fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali previste dall'art. 24 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973, sono aumentate del 13,9 per cento del loro ammontare.

Roma, addì 18 febbraio 1977

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

(2462)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1977.

Iscrizione nell'elenco nazionale dei produttori ortofrutticoli della « Associazione tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli della provincia di Ragusa ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sulla organizzazione del mercato del settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, che in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Visto l'atto, in data 14 marzo 1976, per notaio G. Demostene, rep. n. 10405, con il quale è stata costituita la « Associazione tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli della provincia di Ragusa », con sede in Ragusa, via Natalelli n. 117;

Vista la domanda in data 28 maggio 1976, con la quale la « Associazione tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli della provincia di Ragusa », con sede in Ragusa, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori e la documentazione che la precitata associazione ha prodotto giusto l'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165 del 21 febbraio 1968;

Visto il parere di massima espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ragusa, con nota n. 21325 del 29 ottobre 1976;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione I, nella riunione del 30 novembre 1976;

Accertato che l'associazione richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalle disposizioni legislative surrichiamate, per poter fruire dei benefici in esse previsti;

Decreta:

La « Associazione tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli della provincia di Ragusa », con sede in Ragusa, via Natalelli n. 117, è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1977

Il Ministro: MARCORA

(2217)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 17 ottobre 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno, con effetto dal 1° gennaio 1975;

Visti i decreti ministeriali 13 gennaio 1976, 18 marzo 1976, 9 agosto 1976, 10 agosto 1976, 2 dicembre 1976 e 3 dicembre 1976 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 17 ottobre 1975 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 19 febbraio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(2376)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro Gemini 8 - Soc. coop. a r.l., in Solofra

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977 la società cooperativa di produzione e lavoro Gemini 8 - Soc. coop. a r.l., in Solofra (Avellino), costituita per rogito dott. Alfonso Capasso in data 18 marzo 1966, n. 6830 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Pasquale Santoro.

(2385)

Scioglimento della società cooperativa Edil-Casa cooperativa edile di Montemiletto, in Avellino

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977 la società cooperativa Edil-Casa cooperativa edile di Montemiletto, in Avellino, costituita per rogito dott. Domenico Sarno in data 4 marzo 1961, n. 6585 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Ennio Matarazzo.

(2386)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Pianello Valtidone

Con decreto 28 ottobre 1976, n. 1213, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale in destra del torrente Tidone in comune di Pianello Valtidone (Piacenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3 mappale 136 della superficie di Ha 0.41.70 ed indicato nella planimetria rilasciata il 13 settembre 1975 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2387)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Vezzano Ligure

Con decreto 19 ottobre 1976, n. 1138, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni emersi dalle acque del fiume Magra in comune di Vezzano Ligure (La Spezia), segnati nel castato del comune medesimo ai fogli numeri 1, 5, 10, 11, 17, 18, 19 e 20, mappali vari della superficie complessiva di mq 48284, ed indicati negli estratti catastali di mappa rilasciati il 19 gennaio 1972 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; estratti catastali che fanno parte integrante del decreto stesso.

(2388)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Portovaltravaglia

Con decreto 6 aprile 1976, n. 236, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di due porzioni di terreno in fregio all'argine destro del torrente Roné in comune di Portovaltravaglia (Varese), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5 mappali 1115 1/2 e 294 1/2 della superficie complessiva di mq 340 ed indicati nello stralcio planimetrico rilasciato il 30 ottobre 1975 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Varese; stralcio planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(2389)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 703-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « Creazioni Feg » di Gargiulo Felice, in Vicenza, via Zaguri n. 73, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 703-VI » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(2184)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A 349 del 18 gennaio 1977 relativa agli scambi con l'estero - Esportazioni agevolate.

(2174)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Forlì

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1977 viene prorogata fino al 15 giugno 1977 la gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Forlì ed il dott. Gastone Sbampato viene confermato nella carica di commissario governativo con gli stessi poteri ed obblighi stabiliti nel precedente decreto ministeriale 25 febbraio 1972.

Al predetto commissario governativo sono inoltre conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio 1976, con carico di provvedere, nel termine di cui sopra e nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

Con lo stesso decreto viene, altresì, disposta la conferma del rag. Aldo Versino a vice commissario governativo.

(1863)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 4

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 297 mod. cambio rend. 5 %. — Data: 11 novembre 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Roma. — Intestazione: Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, via San Basilio n. 15, Roma. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale L. 48.935.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(1742)

Decima ed ultima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50% - 1967/1977, di cui alla legge 23 agosto 1962, n. 1335 ed al decreto ministeriale 16 settembre 1967.

Si rende noto che il giorno 9 aprile 1977, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle quarantasei serie non ancora ammortizzate, degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1967/1977, emessi per il versamento del contributo dello Stato al fondo per l'adeguamento delle pensioni, in base alla legge 23 agosto 1962, n. 1335 ed al decreto ministeriale 16 settembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1967, n. 256.

Il successivo giorno 12, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla decima ed ultima estrazione di 46 serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno estratte sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1977.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2337)

Decima ed ultima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5% - 1967/1977, di cui alla legge 13 dicembre 1964, n. 1403 ed al decreto ministeriale 19 agosto 1966.

Si rende noto che il giorno 14 aprile 1977, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle 16 (sedici) serie non ancora ammortizzate, degli speciali certificati di credito 5 % - 1967/1977, emessi per la sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale, in base alla legge 13 dicembre 1964, n. 1403 ed al decreto ministeriale 19 agosto 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 1966, n. 237.

Il successivo giorno 15, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla decima ed ultima estrazione di 16 serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno estratte sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1977.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2338)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 45

Corso dei cambi del 7 marzo 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	884,85	884,85	884,80	884,85	884,90	884,85	884,90	884,85	884,85	884,85
Dollaro canadese	842,35	842,35	842 —	842,35	842,33	842,30	842,25	842,35	842,35	842.35
Franco svizzero	346,94	346,94	346,80	346,94	346,88	346,90	346,70	346,94	346,94	346,95
Corona danese	150,80	150,80	150,80	150,80	150,80	150,80	150,80	150,80	150,80	150,80
Corona norvegese	168,59	168,59	168,60	168,59	168,50	168,60	168,65	168,59	168,59	168,60
Corona svedese	209,77	209,77	209,80	209,77	209,67	209,80	209,86	209,77	209,77	209,80
Fiorino olandese	354,84	354,84	354,95	354,84	354,63	354,80	354,75	354,84	354,84	354,85
Franco belga	24,111	24,111	24,095	24,111	24,10	24,10	24,10	24,111	24,111	24,11
Franco francese	177,51	177,51	177,55	177,51	177,48	177,55	177,52	177,51	177,51	177,50
Lira sterlina	1517,60	1517,60	1517,50	1517,60	1517,34	1517,60	1517,69	1517,60	1517,60	1517,60
Marco germanico	370,01	370,01	370 —	370,01	369,90	370 —	370 —	370,01	370,01	370 —
Scellino austriaco	52,097	52,097	52,08	52,097	52,10	52,08	52,1050	52,097	52,097	52,10
Escudo portoghese	22,85	22,85	22,85	22,85	23 —	22,86	22,88	22,85	22,85	22,85
Peseta spagnola	12,844	12,844	12,84	12;844	12,84	12,82	12,85	12,844	12,844	12,84
Yen giapponese	3,142	3,142	3,1450	3,142	3,141	3,14	3,1420	3,142	3,142	3,14

Media dei titoli del 7 marzo 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	84,850
Redimibile 3,50 % 1934	98,775
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,175
» 5 % (Ricostruzione)	98,100
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,725
» 5 % (Città di Trieste)	90,425
» 5 % (Beni esteri)	89,950
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	77,025
» 5,50 % » » 1968-83	75,450
» 5,50 % » » 1969-84	74,550
» 6 % » » 1970-85	76,725
» 6 % » » 1971-86	76,400
» 6 % » » 1972-87	75,575
» 9 % » » 1975-90	82,600
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	91,300
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,900
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,275
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,125
» poliennali 7 % 1978	93,100
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,075
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,500
» » 9 % 1980	87,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 marzo 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	884,875
Dollaro canadese	842,30
Franco svizzero	346,82
Corona danese	150,80
Corona norvegese	168,62
Corona svedese	209,815
Fiorino olandese	354,795
Franco belga	24,105
Franco francese	177,515
Lira sterlina	1517,645
Marco germanico	370,005
Scellino austriaco	52,101
Escudo portoghese	22,865
Peseta spagnola	12,847
Yen giapponese	3,142

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cerreto d'Esi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Cerreto d'Esi (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.110.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1802/M)

Autorizzazione al comune di Filottrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Filottrano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.187.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1803/M)

Autorizzazione al comune di Monte Roberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Monte Roberto (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.747.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1804/M)

Autorizzazione al comune di Comunanza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Comunanza (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.948.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1805/M)

Autorizzazione al comune di Monteleone di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1977, il comune di Monteleone di Fermo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.653.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1806/M)

Autorizzazione al comune di Cellamare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Cellamare (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.625.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1807/M)

Autorizzazione al comune di Torrecuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Torrecuso (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.469.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1808/M)

Autorizzazione al comune di Camigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1977, il comune di Camigliano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.064.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1809/M)

Autorizzazione al comune di Carunchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Carunchio (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.710.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1810/M)

Autorizzazione al comune di Casalbordino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Casalbordino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 121.248.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1811/M)

Autorizzazione al comune di Guilmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Guilmi (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.615.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1812/M)

Autorizzazione al comune di Liscia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Liscia (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.829.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1813/M)

Autorizzazione al comune di Palombaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Palombaro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.537.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1814/M)

Autorizzazione al comune di Pretoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Pretoro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.175.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1815/M)

Autorizzazione al comune di Rapino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Rapino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.924.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1816/M)

Autorizzazione al comune di Roccaspinalveti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Roccaspinalveti (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.909.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1817/M)

Autorizzazione al comune di Capodrise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Capodrise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.421.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1818/M)

Autorizzazione al comune di Rocchetta S. Antonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Rocchetta S. Antonio (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.296.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1819/M)

Autorizzazione al comune di Celle di San Vito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Celle di San Vito (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.464.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1820/M)

Autorizzazione al comune di Belmonte Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Belmonte Castello (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.354.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1821/M)

Autorizzazione al comune di Strangolagalli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Strangolagalli (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.246.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1822/M)

Autorizzazione al comune di Santopadre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Santopadre (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.598.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1823/M)

Autorizzazione al comune di San Giorgio a Liri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di San Giorgio a Liri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.674.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1824/M)

Autorizzazione al comune di Fontechiari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Fontechiari (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.443.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1825/M)

Autorizzazione al comune di Prossedi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Prossedi (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.226.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1826/M)

Autorizzazione al comune di Cascia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Cascia (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.524.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1827/M)

Autorizzazione al comune di Carpineto della Nora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Carpineto della Nora (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.473.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1828/M)

Autorizzazione al comune di Nocciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Nocciano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.590.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1829/M)

Autorizzazione al comune di Laurenzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Laurenzana (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.498.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1830/M)

Autorizzazione al comune di Spinoso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Spinoso (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.809.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1831/M)

Autorizzazione al comune di Castronuovo di Sant'Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Castronuovo di Sant'Andrea (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.220.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1832/M)

Autorizzazione al comune di Paterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1977, il comune di Paterno (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.285.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1833/M)

Autorizzazione al comune di Tito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Tito (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.309.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1834/M)

Autorizzazione al comune di Anoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Anoia (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 157.642.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1835/M)

Autorizzazione al comune di Mammola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Mammola (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 309.735.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1836/M)

Autorizzazione al comune di Galatro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Galatro (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 236.930.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1837/M)

Autorizzazione al comune di Cirigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Cirigliano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.586.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1838/M)

Autorizzazione al comune di Gorgoglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Gorgoglione (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.788.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1839/M)

Autorizzazione al comune di Oliveto Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Oliveto Lucano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.207.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1840/M)

Autorizzazione al comune di Pomarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Pomarico (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 208.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1841/M)

Autorizzazione al comune di Rotondella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Rotondella (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 204.462.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1842/M)

Autorizzazione al comune di San Gennaro Vesuviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di San Gennaro Vesuviano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.901.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1843/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Agnello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Sant'Agnello (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.474.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1844/M)

Autorizzazione al comune di Quarto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Quarto (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.440.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1845/M)

Autorizzazione al comune di Barchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Barchi (Pesaro Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.973.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1846/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Vado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Sant'Angelo in Vado (Pesaro Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 179.593.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1847/M)

Autorizzazione al comune di Sassofeltrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Sassofeltrio (Pesaro Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.564.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1848/M)

Autorizzazione al comune di Tavullia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Tavullia (Pesaro Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 226.074.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1849/M)

Autorizzazione al comune di Piagge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Piagge (Pesaro Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.233.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1850/M)

Autorizzazione al comune di San Leo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di San Leo (Pesaro Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 198.316.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1851/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Lizzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Sant'Angelo in Lizzola (Pesaro Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 128.685.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1852/M)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo in Campo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di San Lorenzo in Campo (Pesaro Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 221.738.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1853/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata Feltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Sant'Agata Feltria (Pesaro Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 254.634.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1854/M)

Autorizzazione al comune di Civitaquana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Civitaquana (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.225.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1855/M)

Autorizzazione al comune di Calitri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Calitri (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.706.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1856/M)

Autorizzazione al comune di Altavilla Irpina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Altavilla Irpina (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.830.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1857/M)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina dei presidenti delle casse comunali di credito agrario di San Nicolò Gerrei e di Silius

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

Il sig. Cappai Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Nicolò Gerrei (Cagliari).
Il sig. Congiu Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Silius (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1977

Il Governatore: BAFFI

(1914)

Nomina dei presidenti delle casse comunali di credito agrario site in provincia di Cagliari e Oristano

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

Il sig. Franceschino Tuveri è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Collinas (Cagliari).
Il sig. Salvatore Pinna è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gonnosfanadiga (Cagliari).
Il sig. Ignazio Corda è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monserrato (Cagliari).
Il sig. Giovanni Serra è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Uta (Cagliari).
Il sig. Giuseppe Murgia è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Fordongianus (Oristano).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1977

Il Governatore: BAFFI

(1915)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Avviso di rettifica

Nell'elenco delle persone insignite della onorificenza di «cavaliere» con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 4 febbraio 1977, alla pag. 40, sotto la voce «Ministero delle finanze (Normali)», il nominativo «*Giulio* dott. Carlo», deve leggersi: «*Ciullo* dott. Carlo».

(2445)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso riservato, per esami, a cinque posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari amministrativi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;
Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;
Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 13 maggio 1976, concernente il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto predetto;
Vista in particolare la tabella *B*, quadro II, *c*), carriera di concetto dei segretari amministrativi, allegata alla predetta legge n. 519, che stabilisce il nuovo organico complessivo del personale della carriera medesima dell'Istituto superiore di sanità;
Accertato che nel ruolo della carriera suddetta sono stati portati in aumento quattordici posti per effetto della citata legge 7 agosto 1973, n. 519;
Considerato che ai sensi dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, un terzo di detti posti, cioè cinque posti, deve essere conferito mediante normale concorso alla qualifica iniziale riservato al personale dell'Istituto superiore di sanità in possesso dei prescritti requisiti;
Dato atto che, nella emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei posti da riservare ai concorsi per passaggio di carriera previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nella seduta del 13 ottobre 1976;
Vista la deliberazione n. 7 allegata al verbale n. 21 del 9 novembre 1976 del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinque posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari amministrativi dell'Istituto superiore di sanità, riservato al personale dell'Istituto medesimo in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, il cui schema esemplificativo viene allegato al presente bando, redatta in carta bollata ed indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata al Servizio II - Ufficio concorsi - Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Art. 3.

Gli esami consteranno di due prove scritte ed un colloquio:

1ª *Prova scritta*:

nozioni di diritto privato: svolgimento di un tema su uno dei seguenti argomenti: le fonti del diritto; il soggetto di diritto: persone fisiche e persone giuridiche; capacità giuridica e capacità di agire; il possesso; il diritto di proprietà, modi di acquisto della proprietà, limitazioni al diritto di proprietà nell'interesse pubblico e nell'interesse privato; tutela del possesso e della proprietà; il negozio giuridico: elementi essenziali ed accidentali, nullità ed annullabilità; il contratto: requisiti, classificazioni, effetti, rescissione e risoluzione.

2ª *Prova scritta*:

nozioni di diritto pubblico: svolgimento di un tema su uno dei seguenti argomenti: gli elementi costitutivi dello Stato; gli organi costituzionali dello Stato; il Presidente della Repubblica, il Parlamento, il Governo, la Magistratura; funzioni del Parlamento e della Magistratura. La funzione amministrativa: organi attivi, consultivi e di controllo; atti amministrativi e loro classificazione; perfezione, validità ed efficacia degli atti amministrativi; la giustizia amministrativa ed i suoi organi; ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

Colloquio:

gli argomenti delle prove scritte;

ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 4.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077 e della legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, nei giorni sottoindicati:

1ª *prova scritta*: *20 aprile 1977 alle ore 9*;

2ª *prova scritta*: *21 aprile 1977 alle ore 9*.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni suindicati.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio stesso.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 5.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

A tal fine i candidati che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di preferenza di cui al precedente comma, dovranno presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, nelle prescritte forme, al Servizio II - Ufficio concorsi - Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno in cui i singoli candidati avranno sostenuto il colloquio.

Art. 6.

All'approvazione della graduatoria di merito ed alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso si provvederà con decreto del Ministro per la sanità, sotto condizione dello accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina a segretario.

Tale decreto sarà successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

I vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nell'art. 2 del presente decreto, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti rilasciati su prescritta carta bollata:

1) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la loro idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego in qualità di segretario; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

2) copia integrale dello stato matricolare;

3) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge.

I documenti di cui ai numeri 1) e 2) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della relativa lettera di invito.

Art. 8.

I vincitori del concorso che avranno presentato, nel termine di cui al precedente art. 7, i documenti richiesti, e che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti, saranno nominati in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità, la nomina a segretario nel ruolo della carriera di concetto dei segretari amministrativi dell'Istituto medesimo.

I vincitori del concorso che non riporteranno il giudizio favorevole al termine del periodo di prova, saranno restituiti al ruolo di provenienza.

Art. 9.

Ai vincitori del concorso verranno corrisposti il trattamento economico nonché le competenze accessorie e le indennità dovuti a termini di legge.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1977
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 63

Schema esemplificativo della domanda

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità -
Viale Regina Elena n. 299 - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . il . . . e residente in . . . . . . via . . . n. . ., presa visione del bando del concorso a cinque posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari amministrativi dell'Istituto superiore di sanità indetto con decreto ministeriale 15 dicembre 1976, chiede di essere ammesso a partecipare al concorso stesso.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è in possesso della cittadinanza italiana;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . „

3) non ha riportato condanne penali;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . .;

5) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente . .;

6) è dipendente dell'Istituto superiore di sanità ed attualmente riveste la qualifica di . . . nel ruolo . „

7) desidera ricevere le eventuali comunicazioni relative al concorso al seguente indirizzo . . . . .

Data, ...

Firma . . . .

(2470)

Concorso riservato, per esami, a tredici posti di segretario tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme d'esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 13 maggio 1976, concernente il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto predetto;

Vista in particolare la tabella *B*, quadro II, *b*), carriera di concetto dei segretari tecnici, allegata alla predetta legge n. 519, che stabilisce il nuovo organico complessivo del personale della carriera medesima dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che il ruolo della carriera suddetta, dotato di un organico di cinquanta posti, è un ruolo di nuova istituzione e che, pertanto, un terzo di detti posti, cioè diciassette posti, sono da mettere a concorso riservato ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che, per effetto della limitazione posta dall'art. 79 della ripetuta legge n. 519 e tenuto conto dei posti da riservare ai concorsi per passaggio di carriera, risultano disponibili per il concorso in questione tredici posti;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità, che si è pronunciato nella seduta del 13 ottobre 1976;

Vista la deliberazione n. 12, allegata al verbale n. 21 del 9 novembre 1976 del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a tredici posti di segretario tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici dell'Istituto superiore di sanità, riservato al personale dell'Istituto medesimo in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, il cui schema esemplificativo viene allegato al presente bando, redatta in carta bollata ed indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata al Servizio II - Ufficio concorsi - Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Art. 3.

Gli esami consteranno di due prove scritte ed un colloquio:

1ª *Prova scritta*:

sintesi, in lingua italiana, di un originale in lingua inglese, francese o tedesca a scelta del candidato.

2ª *Prova scritta*:

sistemi di catalogazione, classificazione, archiviazione e trascrizione di atti.

Colloquio:

le materie delle prove scritte;

compiti ordinamento e strutture dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 4.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077 e della legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, nei giorni sottoindicati:

1ª *prova scritta*: *23 maggio 1977 alle ore 9*;

2ª *prova scritta*: *24 maggio 1977 alle ore 9*.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni suindicati.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio stesso.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà la graduatoria di merito con la indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 5.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

A tal fine i candidati che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di preferenza di cui al precedente comma, dovranno presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, nelle prescritte forme, al Servizio II - Ufficio concorsi Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno in cui i singoli candidati avranno sostenuto il colloquio.

Art. 6.

All'approvazione della graduatoria di merito ed alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso si provvederà con decreto del Ministro per la sanità, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina a segretario tecnico.

Tale decreto sarà successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

I vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nell'art. 2 del presente decreto, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti rilasciati su prescritta carta bollata:

1) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la loro idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego in qualità di segretario tecnico; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dello art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

2) copia integrale dello stato matricolare;

3) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge.

I documenti di cui ai numeri 1) e 2) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito relativa.

Art. 8.

I vincitori del concorso che avranno presentato, nel termine di cui al precedente art. 7, i documenti richiesti, e che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti, saranno nominati in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità, la nomina a segretario tecnico nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici dell'Istituto medesimo.

I vincitori del concorso che non riporteranno il giudizio favorevole al termine del periodo di prova, saranno restituiti al ruolo di provenienza.

Art. 9.

Ai vincitori del concorso verranno corrisposti il trattamento economico nonché le competenze accessorie e le indennità dovuti a termini di legge.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 dicembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1977
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 62

Schema esemplificativo della domanda

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena n. 299 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . e residente in . . . . via . . . n. „ presa visione del bando del concorso a tredici posti di segretario tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 16 dicembre 1976, chiede di essere ammesso a partecipare al concorso stesso.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è in possesso della cittadinanza italiana;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . .;

3) non ha riportato condanne penali;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . .;

5) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente . . . . .;

6) è dipendente dell'Istituto superiore di sanità ed attualmente riveste la qualifica di . . . . nel ruolo . . .;

7) desidera sostenere la prima prova scritta nella seguente lingua straniera . . . . . .;

8) desidera ricevere le eventuali comunicazioni relative al concorso al seguente indirizzo . . . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .

(2469)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorsi, per esami, a due posti di interprete traduttore in prova della carriera di concetto del personale degli uffici: un posto per le lingue tedesca e inglese, con sede di servizio presso l'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato di Trento e un posto per le lingue inglese e tedesca, con sede di servizio presso la Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, recante nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 851, concernente la concessione di una indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 00/34041 del 1° agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1974, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 219, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di accesso ai singoli ruoli degli impiegati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro del 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166 e del 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, con i quali è stata concessa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, con riferimento agli anni 1974 e 1975 ad indire concorsi, per esami, complessivi due posti di interprete traduttore in prova della carriera di concetto del personale degli uffici;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonché delle limitazioni ed esclusioni previste per l'applicabilità di tali benefici dall'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265 e dall'art. 13 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi, per esami, a interprete traduttore in prova della carriera di concetto del personale degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

A) un posto per le lingue tedesca e inglese, con sede di servizio presso l'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato di Trento;

B) un posto per le lingue inglese e tedesca, con sede di servizio presso la Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai concorsi di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° salvo i casi di elevazione di cui all'allegato *A* al presente decreto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dello Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego;

f) non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni apportate con decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261 e relativa legge di conversione n. 355 del 14 agosto 1974.

Non possono essere ammessi ai concorsi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembbre 1970, n. 1077, le esclusioni dai concorsi, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione ai concorsi

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta bollata ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, via della Luce n. 34/A-*bis*, 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione ai concorsi si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere scrupolosamente secondo lo schema esemplificativo, allegato *D* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano l'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso);

la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico;

a quale dei due concorsi intendano partecipare, in relazione alle lingue e alla sede prescelte;

eventuale recapito contenente le indicazioni come sopra specificate, cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorsi;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta concellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la sede di servizio prevista dal precedente art. 1, in relazione al con-concorso al quale ha chiesto di partecipare;

di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.

Titoli di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, via della Luce, 34/A-*bis*, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta nell'allegato *B* al presente decreto.

I requisiti che danno titolo a preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 5.

Documentazione di rito

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, via della Luce, 34/A-*bis*, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) Titolo di studio:

diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *d*).

Detta copia dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato

civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b*), ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nell'allegato *B* al presente decreto, salvo il caso che li abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione dal limite massimo di età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare;

C) Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C*) e *D*) potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato medico dovrà inoltre risultare espressamente che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

G) Documento militare (per i candidati di sesso maschile) e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dall'autorità competente o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana, o certificazione contestuale sostitutiva;

2) certificato di godimento dei diritti politici, o certificazione contestuale sostitutiva;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) e *D*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 6.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 5:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio prescritto;

3) certificato medico di cui al citato art. 5, lettera *F*).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 5, lettera *B*);

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 5, lettera *E*);

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 5, comprovante la loro posizione militare, nonchè la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre la documentazione in carta libera, secondo le modalità previste dallo art. 8 della tabella, allegato *B*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 7.

Regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 4 e 5, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 8.

Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, munita di fotografia, se il candidato è dipendente statale o familiare di dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.

Prove di esame - Diario delle prove

Gli esami consteranno, per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, di due prove scritte e di un colloquio come dal programma, allegato *C* al presente decreto.

Per lo svolgimento della seconda prova scritta (composizione nelle lingue straniere indicate nell'art. 1) è vietato l'uso del vocabolario.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso la Direzione generale dei monopoli di Stato, via della Luce, 34/A-bis, *nei seguenti giorni*:

A) 2 e 3 maggio 1977, per il concorso ad un posto per le lingue tedesca e inglese, con sede di servizio presso l'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato di Trento;

B) 4 e 5 maggio 1977, per il concorso ad un posto per le lingue inglese e tedesca, con sede di servizio presso la Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore 8,30 dei giorni anzidetti presso la sede indicata nel precedente comma per sostenere le prove scritte.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà esposto nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto conseguito nel colloquio.

Art. 10.

Formazione delle graduatorie

Per ciascun concorso, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Le graduatorie dei concorsi saranno approvate con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori dei concorsi, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei.

Le graduatorie dei vincitori saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.

Pubblicazione delle graduatorie e gravami

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e quelle degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Commissioni esaminatrici

Le commissioni esaminatrici saranno nominate con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1957, n. 844 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati interpreti traduttori in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 1.271.550, parametro 173, iniziale, di cui alla tabella unica, quadro II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, dell'indennità pensionabile annua lorda di L. 810.000, di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, della indennità integrativa speciale prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, dell'anticipazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica dell'11 maggio 1976, n. 271 e delle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Ai vincitori dei concorsi che rivestano la qualità di dipendenti civili dello Stato di ruolo e che siano in godimento di stipendio, paga o retribuzione o indennità pensionabile di importi superiori a quelli spettanti nella nuova qualifica sarà attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e dall'art. 1, terzo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 851.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dallo art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Assegnazione della sede di servizio

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle sedi per le quali hanno concorso. Ai medesimi, qualora abbiano residenze diverse dalle sedi previste dall'art. 1 del presente bando, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Coloro che non assumeranno, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine assegnati, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1976

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1977
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 94

ALLEGATO *A*
(rif. art. 2, lettera *b*) del bando)

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 del bando è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima (decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito in legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di anni cinque:

a) per i cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467); per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza (legge 14 marzo 1961, n. 130);

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), nonchè per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306), per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) nonchè per i rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

c) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento militare indicate con decreto del Ministro per la difesa (legge 11 dicembre 1962, n. 1746).

Il beneficio dell'elevazione di 5 anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate;

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria;

5) ad anni 39: per i capi di famiglie numerose, costituite da almeno sette figli viventi, salvo il maggior limite di 40 anni consentito dal cumulo delle elevazioni indicate nel precedente n. 1) (legge 20 marzo 1940, n. 233).

I benefici di cui ai numeri precedenti, salve le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

6) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 404, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

7) ad anni 55, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375) o per lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467), per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135), per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 (legge 23 marzo 1952, n. 207; decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550), per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654), per i mutilati e invalidi di guerra Alto-atesini di cui all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467, e per i mutilati e invalidi della sedicente repubblica sociale italiana di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 14 e 24 novembre 1961, n. 1298.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 482, non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di guerra con minorazioni ascritte:

I) alla nona e decima categoria della tabella *A*, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

II) alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

III) alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539).

Ai sensi dell'art. 3 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482, non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi per servizio affetti dalle menomazioni descritte ai precedenti punti I e III, per gli invalidi di guerra, con le eccezioni ivi citate;

c) per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e per i mutilati e invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per i sordomuti, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 308 e della legge 2 aprile 1968, n. 482;

e) per i profughi in stato di disoccupazione. Per profughi si intendono oltre quelli previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 e dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 ed i connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

f) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e categorie equiparate;

g) per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla citata legge 14 ottobre 1966, n. 851 e categorie equiparate;

h) per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

ALLEGATO *B*

(rif. art. 2, lettera *b*) e art. 4 del bando)

DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PRECEDENZA O PREFERENZA NELLA NOMINA E ALLA ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETA'.

Ai fini dell'applicazione dei benefici suddetti, gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dal primo comma, rispettivamente, degli articoli 4 e 5, a quanto segue:

1) *mutilati ed invalidi*:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi di guerra Alto-atesini, nonchè i mutilati e gli invalidi della sedicente repubblica sociale italiana, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta da bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, nonchè la categoria di pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonchè l'infermità o lesione che ha determinato l'invalidità dell'interessato e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dal quale risultino gli estremi relativi all'avvenuto accertamento dell'invalidità da parte della commissione sanitaria di cui allo art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, nonchè la natura della minorazione fisica del concorrente ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

2) *orfani*:

a) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale (regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111), o per la guerra 1940-43, o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei militari irreperibili o deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nella forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti Alto-atesini nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra (legge 1° ottobre 1951, n. 1140) dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore caduto o divenuto inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3) *vedove non rimaritate dei caduti*:

a) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera *a*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

c) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) *profughi*:

i profughi dovranno comprovare tale loro qualifica mediante il documento previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi e cioè:

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui alla legge 14 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare la loro qualifica mediante una attestazione su carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per fatto di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di caduti di guerra o per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ed i profughi potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3) e 4) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482; tale certificato dovrà essere necessariamente presentato ai fini dell'applicazione del beneficio della precedenza;

5) *cittadini deportati o internati*:

i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) *figli di mutilati e di invalidi*:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 2), lettera *a*), dovranno documentare tale loro qualità presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, con la indicazione della relativa categoria;

7) *madri e sorelle dei caduti*:

le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

8) *decorati e feriti in combattimento*:

gli insigniti di medaglia al valor militare, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

9) *personale militare in servizio per conto dell'O.N.U.*:

coloro che, per conto dell'O.N.U., abbiano prestato o prestino servizio in zone d'intervento militare dovranno produrre apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal Ministero della difesa;

10) *perseguitati razziali*:

a) coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

11) *coniugati*:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 4 del bando.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi;

12) *dipendenti delle amministrazioni dello Stato*:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 4;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto art. 4, rilasciato in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Nei confronti dei candidati che siano dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvederà di ufficio alla acquisizione dei documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*). A tal fine, il possesso dei requisiti di cui trattasi dovrà essere comunicato all'amministrazione entro il termine perentorio di cui al citato art. 4.

Roma, addì 27 dicembre 1976

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1ª Prova

Tema di cultura generale.

2ª Prova

Composizione, su tema proposto dalla commissione esaminatrice nella o nelle lingue straniere indicate nel bando di concorso.

COLLOQUIO

Dimostrazione da parte del candidato, mediante conversazione, di saper intendere ed esprimersi correntemente nella o nelle lingue straniere oggetto della seconda prova scritta.

Nozioni di letteratura dei principali Paesi in cui sono parlate le lingue o la lingua della seconda prova scritta.

Elementi di diritto costituzionale, di legislazione sociale.

Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

N.B. — E' vietato l'uso del vocabolario per l'espletamento della seconda prova.

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

ALLEGATO *D*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta bollata)

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale - Via della Luce numero 34/A-*bis* - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente dal (1) . . . . . in . . . . (c.a.p. . .) (provincia di . . .) via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, ad un posto di interprete traduttore in prova delle carriere di concetto del personale degli uffici, riservato agli interpreti delle lingue . . . . con sede di servizio presso . . . . . (2).

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (3) (per i soli candidati che abbiano superato il 32° anno di età) . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

d) non ha riportato condanne penali (5) e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico;

e) è in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso l'istituto . . . . . di . . . . . in data . . . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (6) . . . . . .;

g) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (7) . . . .;

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) non ha usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

Dichiara, inoltre, di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede di servizio prevista in relazione al concorso al quale ha chiesto di partecipare.

Data, ...

Firma (8) . . . . . .
(autenticata)

Eventuale recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra, indicando anche il codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico.

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Specificare se per le lingue tedesca e inglese, con sede di servizio presso l'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato di Trento oppure per le lingue inglese e tedesca, con sede di servizio presso la Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto alla elevazione di tale limite.

I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(6) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . di . . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(8) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(2306)

OSPEDALE « S. CAMILLO » DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto chirurgo;

un posto di aiuto e un posto di assistente ostetrico-ginecologo;

un posto di aiuto e un posto di assistente radiologo;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente O.R.L.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Napoli.

(2400)

OSPEDALE CIVILE DI VOGHERA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente di radiologia;

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Voghera (Pavia).

(2363)

OSPEDALE MAGGIORE DI CHIERI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chieri (Torino).

(2364)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI PAVULLO NEL FRIGNANO

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pavullo nel Frignano (Modena).

(2359)

OSPEDALE CIVILE « G. CONSALVI » DI CASOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto ostetrico-ginecologo;

un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto anestesista;

un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Casoli (Chieti).

(2401)

OSPEDALE « BOLOGNINI » DI SERIATE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di pediatria;

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Seriate (Bergamo).

(2367)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770670)